

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
2000/C 320/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2000/C 320/02	Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci)	2
2000/C 320/03	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferromolibdeno originarie della Repubblica popolare cinese	3
2000/C 320/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2105 — SJPC/SCP De Milo/De Milo) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6
2000/C 320/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2124 — ISP/ESPN/Globosat-JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	7
2000/C 320/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1877 — Boskalis/HBG) ⁽¹⁾	8
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
.....		
<hr/>		
<i>III Informazioni</i>		
Commissione		
2000/C 320/07	Invito a presentare proposte — DG EAC n. 75/00 — Sostegno delle azioni a favore dei gemellaggi di città — 2001	9

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**8 novembre 2000**

(2000/C 320/01)

1 euro	=	7,4548	corone danesi
	=	340,04	dracme greche
	=	8,5845	corone svedesi
	=	0,6006	sterline inglesi
	=	0,8559	dollari USA
	=	1,3157	dollari canadesi
	=	92,22	yen giapponesi
	=	1,5198	franchi svizzeri
	=	7,9635	corone norvegesi
	=	74,45	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6195	dollari australiani
	=	2,1467	dollari neozelandesi
	=	6,5583	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)**(Classificazione delle merci)**

(2000/C 320/02)

Pubblicazione di note esplicative adottate in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2388/2000 ⁽²⁾

Le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee ⁽³⁾ sono modificate come segue:

Pagina 237

Il testo seguente è da inserire:

«6404 19 90 altri

Questa sottovoce comprende delle calzature conosciute con il nome di scarpette da spiaggia che sono calzature la cui tomaia si limita ad una striscia di materia tessile, unita su entrambi i lati da una spessa suola di plastica leggera alveolare, in contatto con il piede e con il suolo. Questa striscia di materia tessile lascia scoperta la parte anteriore e la parte posteriore del piede e la sua ampiezza non supera un terzo della lunghezza della calzatura. Poiché la calzatura non avvolge la parte posteriore del piede, il calcagno di chi la calza si solleva dalla suola quando si cammina. Le scarpette da spiaggia sono destinate ad essere calzate con i piedi bagnati e insabbiati sulla spiaggia o ai bordi della piscina e la loro conformazione ne esclude qualsiasi uso pratico per camminare su distanze più lunghe.

In questo contesto si applicano le disposizioni o definizioni seguenti:

- a) Quando la striscia di materia tessile presenta una larghezza irregolare, la condizione secondo la quale la sua larghezza non deve superare un terzo della lunghezza della scarpetta è considerata soddisfatta se in media la striscia ha una larghezza uguale o inferiore a un terzo della lunghezza della scarpetta (vale a dire: $\text{larghezza massima} + \text{larghezza minima} / 2 = 0 \leq 1/3$ della lunghezza della scarpetta).
- b) La striscia di materia tessile può inoltre essere unita a un terzo punto della suola, situato tra l'alluce e il secondo dito.
- c) Una striscia con una sola chiusura del tipo "velcro" è da considerare come un'unica striscia.»

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 264 del 18.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 199 del 13.7.2000, pag. 1.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

(2000/C 320/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾ (in appresso denominato «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese sono oggetto di pratiche di dumping e provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 25 settembre 2000 da Euroalliances, il Comitato di collegamento dei produttori di ferroleghie («denunciante») per conto dei produttori che rappresentano gran parte, in questo caso più del 66 %, della produzione comunitaria totale di ferro-molibdeno.

2. Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il ferro-molibdeno («prodotto in questione»), attualmente classificabile al codice NC 7202 70 00. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

3. Denuncia di dumping

Dato che per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese il valore normale sarà stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il denunciante ha proposto di stabilire il valore normale in base al prezzo applicato in un paese a economia di mercato [cfr. punto 5.1, lettera d), del presente avviso]. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale così stabilito e i prezzi applicati al prodotto in questione per l'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha fornito prove del fatto che le importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate globalmente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Ha asserito che il volume e i prezzi del prodotto importato hanno fra l'altro avuto ripercussioni negative sulla quota di mercato, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dai produttori comunitari, provocando notevoli effetti negativi sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedimento

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta determinerà se il prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese è oggetto di dumping e se tale pratica ha provocato un pregiudizio.

a) Campionamento

In considerazione del numero elevato di parti coinvolte nel procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se è necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulle loro imprese entro il termine di cui al punto 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, di fax e/o di telex e persona da contattare;
- fatturato in valuta locale e volume in tonnellate del prodotto in questione venduto per l'esportazione nella Comunità nel periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2000;
- se l'impresa intende chiedere un margine individuale o lo status di impresa operante in un'economia di mercato (queste richieste possono essere presentate soltanto dai produttori);
- per le imprese che richiedono lo status di impresa operante in un'economia di mercato, fatturato in valuta locale e volume delle vendite in tonnellate del prodotto in questione venduto sul mercato interno nel periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2000;
- descrizione particolareggiata delle attività dell'impresa in relazione alla produzione del prodotto in questione;
- nomi e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le imprese collegate ⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (per l'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in questione;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa assistere la Commissione nella selezione del campione;

⁽³⁾ Per informazioni sul significato di «imprese collegate», cfr. l'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, relativo all'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

— indicazione se le imprese accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica presso la loro sede.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione inoltre contatterà le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii) Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderano presentare eventuali informazioni pertinenti riguardo alla selezione del campione devono farlo entro il limite di cui al punto 6, lettera b), punto i), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dette disponibili a far parte del campione.

Le imprese comprese nel campione devono rispondere a un questionario entro il termine di cui al punto 6, lettera b), punto ii), e collaborare all'inchiesta.

In caso di cooperazione insufficiente, la Commissione baserà le sue conclusioni, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4 e all'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili.

b) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria, a tutte le associazioni di produttori comunitari, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori, a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia e alle autorità del paese esportatore interessato.

In ogni caso tutte le parti devono mettersi immediatamente in contatto con la Commissione per sapere se sono elencate nella denuncia; in caso negativo, devono chiedere un questionario entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i), dato che il limite di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso si applica a tutte le parti interessate.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Tale questionario deve essere richiesto entro il termine di cui al punto 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Tuttavia, dette parti devono sapere che, se il campionamento si applica ai produttori esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale qualora ciò possa essere eccessivamente gravoso e possa impedire la conclusione dell'inchiesta nei tempi previsti.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire prove a sostegno. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto iii).

d) Selezione di un paese terzo a economia di mercato

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America quale paese terzo a economia di mercato adeguato per determinare il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 7, lettera c), del presente avviso.

e) Status di impresa operante in un'economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, soddisfacendo quindi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento stesso. I produttori esportatori che intendono presentare richieste adeguatamente documentate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà i moduli a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che sono stati inclusi nel campione o che hanno chiesto un margine individuale nonché alle autorità di tale paese.

5.2. Procedimento per valutare l'interesse della Comunità

Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, qualora esistano prove sufficienti del dumping e del conseguente pregiudizio, la Commissione deciderà se l'istituzione di misure antidumping sia o meno nell'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro organizzazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in questione, possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), punto ii), seguente. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma del suddetto articolo 21 vengono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da elementi di prova effettivi.

6. Termini

a) Termini generali

i) Per la richiesta di un questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

Le società selezionate nel campione devono fornire le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termine specifico relativo al campionamento

i) Tutte le informazioni pertinenti per la selezione del campione devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, in quanto la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a far parte del campione in merito alla loro selezione definitiva entro il termine di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Le risposte ai questionari delle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data in cui è stata notificata l'inclusione nel campione.

c) Termine specifico per la scelta del paese terzo a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti che, come risulta dal paragrafo 5.1 d) del presente avviso, sono presi in considerazione quale paese terzo a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

d) Termine specifico per chiedere lo status di impresa operante in un'economia di mercato

Le richieste debitamente motivate di riconoscimento dello status di società operante in condizioni di economia di mercato, come menzionato al punto 5.1, lettera e), del presente avviso, devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di selezione di un campione o come determinato dalla Commissione.

7. Osservazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato), con l'indicazione di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e fax e/o numero di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzioni B e C
TERV 0/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

9. Calendario dell'inchiesta

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta viene conclusa entro 15 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere imposte misure provvisorie non oltre 9 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2105 — SJPC/SCP De Milo/De Milo)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2000/C 320/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 27 ottobre 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione, le imprese St. James's Place Capital plc (SJPC), Regno Unito) e SCP De Milo Sarl (SCP (De Milo, Lussemburgo) controllata da Swiss Re Partnership Holding AG, appartenente al gruppo Swiss Reinsurance Company, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune della impresa De Milo SA (De Milo, Lussemburgo) mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— SJPC: assicurazione sulla vita e servizi finanziari.

— SCP De Milo: riassicurazione

— De Milo: assicurazione sulla vita e servizi finanziari

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2105 — SJPC/SCP De Milo/De Milo, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2124 — ISP/ESPN/Globosat-JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2000/C 320/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 30 ottobre 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione, le imprese International Sports Programming LLC (ISP), controllata da ultimo da The News Corporation Limited (News), ESPN International Inc. (ESPN), appartenente al gruppo The Walt Disney Company (Walt Disney), e Globosat Programadora Ltda. (Globosat) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune, mediante acquisto di azioni, di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune (JV).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- News: pubblicazione di quotidiani, riviste e libri, produzione e distribuzione di film e programmi televisivi, emissioni televisive, sistemi di accesso condizionato;
- Walt Disney: produzione e distribuzione di film e programmi televisivi, emissioni televisive e radiofoniche, gestione di parchi a tema;
- Globosat: gestione e marketing di servizi di pay-TV in Brasile;
- JV: offerta e distribuzione di servizi di pay-TV, in particolare relativi a manifestazioni sportive internazionali, in Brasile.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2124 — ISP/ESPN/Globosat-JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.1877 — Boskalis/HBG)**

(2000/C 320/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 4 luglio 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M1877. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte

DG EAC N. 75/00

Sostegno delle azioni a favore dei gemellaggi di città

2001

(2000/C 320/07)

1. Introduzione

Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di favorire le manifestazioni e le azioni che contribuiscono al riavvicinamento dei popoli e al rafforzamento della coscienza europea, quali gli scambi fra cittadini di città e comuni gemellate, le conferenze su temi specifici per la promozione dei gemellaggi e i seminari di formazione e di informazione dei responsabili dei gemellaggi.

La realizzazione del programma di gemellaggio, creato nel 1989 su iniziativa del Parlamento europeo, è basata sul principio di sussidiarietà, di trasparenza e di partenariato. Essa si inserisce nell'ambito del rafforzamento del dialogo fra l'Unione europea e i cittadini, allo scopo di favorire l'emergere di una cittadinanza europea attiva e partecipativa.

L'invito si rivolge alle città e ai comuni, nonché alle associazioni di collettività territoriali e alle autorità locali degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi dell'Europa centrale e orientale, Cipro, Malta, le repubbliche baltiche e la Turchia.

2. Criteri di ammissibilità ai due tipi di azione

2.1. Scambi fra cittadini di città gemellate

Le richieste dovranno:

- a) essere presentate dall'amministrazione comunale o dal presidente del comitato per il gemellaggio della città ospite,
- b) proporre un programma dettagliato di scambi fra i cittadini con un contenuto europeo qualitativo,
- c) iscriversi nel quadro dei gemellaggi esistenti o da creare,
- d) fornire la prova dell'esistenza o dei preparativi del gemellaggio, se si tratta di una prima richiesta.

2.2. Conferenze su temi specifici e seminari di formazione

Le richieste dovranno:

- a) essere presentate da collettività territoriali, federazioni e associazioni di enti locali dei 15 Stati membri o dei paesi citati al punto 1),
- b) proporre un programma destinato ad intensificare il dialogo e gli scambi di esperienze fra le città e i comuni gemellati indicando chiaramente gli obiettivi, i destinatari, il/i tema/i trattato/i, i risultati previsti e i metodi utilizzati.

Le conferenze devono riguardare temi comuni d'interesse, collegati al gemellaggio ed essere caratterizzati dalla partecipazione di persone con una conoscenza approfondita del tema in questione,

I seminari devono avere come obiettivo di permettere ai responsabili del gemellaggio di acquisire conoscenze e competenze indispensabili per promuovere gli incontri, presentando un contenuto europeo di qualità.

2.3. Non sono ammessi:

- a) incontri tra comuni di uno stesso paese,
- b) scambi per i quali le domande sono presentate dalla città invitata,
- c) scambi e manifestazioni fra paesi candidati all'adesione, senza la partecipazione di una città o di un comune di uno Stato membro,
- d) scambi che comportano la partecipazione di meno di 10 persone del comune invitato; per gli scambi multilaterali che coinvolgono oltre 5 comuni, il numero viene portato a 5 persone per comune invitato,
- e) conferenze e seminari cui partecipino meno di 20 persone,
- f) incontri cui partecipino prevalentemente rappresentanti politici locali o funzionari comunali,

- g) incontri, conferenze e seminari che possano beneficiare di sovvenzioni nell'ambito di altri programmi comunitari,
- h) incontri a scopi esclusivamente turistici o folcloristici e viaggi di piacere,
- i) incontri destinati esclusivamente ad attività sportive, limitati alle gare e senza alcun contenuto pedagogico,
- j) incontri, conferenze e seminari a scopi di lucro,
- k) incontri che abbiano già goduto nel corso dell'anno precedente di una sovvenzione per un'azione identica nei contenuti e destinata allo stesso pubblico.

3. Criteri di selezione delle azioni da sovvenzionare:

3.1. La Commissione istituirà un comitato di selezione che esaminerà le domande. Essa giudicherà dell'opportunità di concedere una sovvenzione, nonché del relativo importo, in funzione del tema trattato e delle caratteristiche dell'azione. Inoltre si riserva la facoltà di garantire una ripartizione geografica equilibrata dell'insieme dei progetti, in modo da garantire una copertura ottimale del territorio comunitario.

Per poter beneficiare di una sovvenzione, l'azione deve contribuire al raggiungimento dell'obiettivo definito al punto 1.

3.2. *Incontri fra cittadini e conferenze*

3.2.1. Si darà preferenza ai progetti relativi ai seguenti temi, nel contesto dell'integrazione europea:

- a) il dialogo sui grandi temi dell'attualità europea, in particolare: le istituzioni, il modello sociale, l'allargamento;
- b) i diritti fondamentali e la cittadinanza europea;
- c) la lotta contro il razzismo e la xenofobia;
- d) la tutela dell'ambiente;
- e) la diversità culturale in Europa;
- f) i giovani e l'insegnamento (reti scolastiche, e-learning);
- g) il ruolo dei portatori di handicap nella società;
- h) lo sviluppo dell'economia locale e il partenariato;
- i) le reti d'informazione e la comunicazione multimediale.

3.2.2. Verrà inoltre data preferenza:

- a) agli incontri relativi alla preparazione e alla conclusione di un nuovo gemellaggio, in particolare tra comuni situati in regioni nelle quali i gemellaggi sono poco diffusi e, nei paesi candidati all'adesione,
- b) agli incontri multilaterali,
- c) agli incontri fra città e comuni gemellati svantaggiati a motivo della posizione geografica (grandi distanze fra le città, situazione periferica rispetto al territorio dell'Unione europea, ovvero insulare) o che si trovano in regioni in ritardo di sviluppo,
- d) agli incontri che comportano la partecipazione di comuni gemellati di piccole dimensioni (meno di 5 000 abitanti),
- e) agli scambi che comportano prevalentemente la partecipazione di giovani e di donne,
- f) agli scambi che comportano la partecipazione di città e comuni di paesi la cui lingua è poco diffusa,
- g) alle azioni relative a campagne o eventi europei.
- h) azioni che garantiscano un rapporto ottimale fra i risultati delle stesse e le spese sostenute.

3.3. *Seminari di formazione*

Sarà data preferenza a seminari di formazione relativi ai seguenti temi:

- a) teoria e pratica dei lavori in materia di gemellaggio delle città di oggi;
- b) trattamento di temi europei nella pratica del gemellaggio;
- c) raffronto fra i lavori connessi al gemellaggio nei vari paesi;
- d) cooperazione transnazionale fra comuni su scala europea;
- e) possibilità d'informazione sull'Unione europea;
- f) strutture amministrative e missioni delle collettività territoriali locali nella loro articolazione europea.

4. *Condizione finanziaria*

- a) L'importo totale disponibile annualmente per le azioni a favore dei gemellaggi viene definito dall'autorità di bilancio.
- b) La sovvenzione non può superare il 50 % dell'importo totale dei costi ammissibili del progetto.

Va presettata una dichiarazione che dimostri da parte degli organizzatori un cofinanziamento pari ad un importo minimo dell'ordine del 50 %.

- c) L'importo indicativo massimo della sovvenzione è di 50 000 EUR per ciascun progetto.

L'importo minimo della sovvenzione è di 1 000 EUR.

- d) Le sovvenzioni vengono concesse ad azioni specifiche e non comportano un diritto automatico di finanziamento per gli anni successivi. Essi coprono il periodo di realizzazione dell'azione.
- e) Il progetto sovvenzionato non potrà beneficiare di altri finanziamenti comunitari per la stessa attività.

4.1. Costi ammissibili

I seguenti costi diretti sono ammissibili:

- a) Spese di viaggio ⁽¹⁾ e di soggiorno connesse all'azione,
- b) Noleggio locali,
- c) Costi dei materiali correnti e delle forniture direttamente connesse all'azione,
- d) Utilizzazione di mezzi tecnici d'accompagnamento,
- e) Traduzione ed interpretariato,
- f) Pubblicazioni (10 % massimo del bilancio),
- g) Partecipazioni esterne,
- h) Trasporti in loco,
- i) Spese amministrative (20 % massimo del bilancio generale, comprendente le retribuzioni e i costi di funzionamento dell'organizzazione direttamente legati al progetto),

4.2. Costi non ammissibili

- a) spese di viaggio per gli scambi nel caso in cui le distanze ⁽²⁾, fra il comune ospitante e il/i comune/i invitato/i, siano inferiori a 250 km.
- b) spese di viaggio relative ad uno spostamento al di fuori della zona circostante la città ospitante,

⁽¹⁾ Nel caso di scambi fra cittadini di comuni gemellati: 0,04 EUR/km (andata e ritorno) per ogni partecipante della città invitata. Nel caso di conferenze e seminari, le spese di viaggio verranno prese in considerazione sulla base del mezzo di trasporto più economico ed esclusivamente nel caso in cui l'organizzatore s'impegni a versare una quarta parte della sovvenzione per il trasporto ai partecipanti e ne fornisca la prova alla Commissione europea.

⁽²⁾ Fatta eccezione per gli scambi con i paesi candidati all'adesione.

- c) contributi in natura.

I costi ammissibili succitati saranno presi in considerazione solo ed esclusivamente nel caso in cui essi siano effettuati dopo la data d'inizio del periodo durante il quale si svolgono le azioni di cui al punto 6.

5. Procedura di notifica e di versamento delle sovvenzioni

- a) I candidati verranno informati, appena possibile, circa la decisione della Commissione relativa alla loro domanda di sovvenzione. La selezione di un beneficiario non impegna la Commissione a concedere un contributo finanziario di un importo pari a quello richiesto dal candidato. L'importo concesso non potrà essere superiore a quello richiesto.
- b) In caso di concessione di una sovvenzione da parte della Commissione, un modello standard di convenzione, prezato in euro, nel quale saranno precisate le condizioni e l'importo della sovvenzione, sarà inviato ai beneficiari.
- c) In caso di rifiuto, verranno indicati i motivi. La decisione della Commissione non può essere oggetto di un'ulteriore ricorso.
- d) Per le sovvenzioni superiori a 20 000 EUR, sarà concesso un anticipo pari al 50% della sovvenzione. Il saldo, ovvero per le sovvenzioni di un importo inferiore ai 20 000 EUR, la totalità della sovvenzione verrà versata dopo presentazione e approvazione da parte della Commissione di una relazione d'attività, dell'elenco dei partecipanti e di un conteggio finale dettagliato delle entrate e delle uscite e di qualsiasi altra pezza giustificativa richiesta. Il conteggio finale dovrà essere pareggiato, datato, garantito, presentato in euro e firmato dal responsabile del progetto.
- e) La selezione di un beneficiario non impegna la Commissione a concedere una sovvenzione di un importo pari a quello richiesto dal candidato. L'importo della sovvenzione non potrà essere superiore a quello richiesto.
- f) I beneficiari s'impegnano a realizzare i progetti adottati, secondo le modalità presentate nella richiesta di sovvenzione. L'introduzione nel bilancio finale di spese non indicate nella convenzione potrà comportare da parte della Commissione la richiesta della restituzione di una parte o della totalità della sovvenzione.
- g) Nel caso in cui i **costi reali ammissibili**, a conclusione dell'azione, risultino **inferiori** ai costi totali stimati ammissibili, la Commissione applicherà la **percentuale prevista**, sui costi indicati nella richiesta iniziale e il beneficiario sarà tenuto a rimborsare gli importi già versati che risulterebbero in eccedenza rispetto all'importo ottenuto.
- h) I progetti selezionati potranno essere oggetto di controlli e di valutazioni *ex post*. Il responsabile dell'organizzazione dovrà impegnarsi per iscritto a fornire le prove dell'utilizzazione corretta della sovvenzione e a permettere alla Commissione e/o alla Corte dei Conti europea di verificare i documenti contabili, qualora lo desidera.
- i) I beneficiari sono tenuti a dichiarare pubblicamente l'aiuto ricevuto dalla Commissione europea.

6. Termine per la presentazione delle domande

L'invito a presentare proposte è articolato in tre fasi.

I termini per la presentazione delle domande di sovvenzione sono i seguenti:

- a) Prima fase: entro il 22 dicembre 2000 per le azioni che si svolgeranno fra il 1° febbraio 2001 e il 30 aprile 2001,
- b) Seconda fase: entro il 9 marzo 2001 per le azioni che si svolgeranno fra il 1° maggio 2001 e il 30 settembre 2001,
- c) Terza fase: entro il 10 agosto 2001 per le azioni che si svolgeranno fra il 1° ottobre 2001 e il 31 dicembre 2001,

farà fede il timbro postale.

Qualora i termini vengano superati, le richieste non saranno prese in considerazione.

7. Presentazione della domanda

7.1. Soltanto i dossier che comportano tutta la documentazione citata ai paragrafi da a) a e), presentata entro i termini previsti, debitamente compilata e corredata delle pezze giustificative, saranno presi in considerazione per la procedura di selezione.

- a) una lettera di richiesta ufficiale, datata e firmata dal responsabile del progetto (cfr. criteri di ammissibilità),
- b) il modulo di domanda, debitamente completato e firmato dal responsabile del progetto (cfr. criteri di ammissibilità), contenente:
 - un bilancio previsionale in pareggio (entrate/uscite) relativo alle attività proposte ed espresso in euro; il bilancio deve essere datato e firmato e presentato sotto forma di tabella secondo quanto previsto nel formulario; il bilancio deve essere corredato di informazioni dettagliate relative alle entrate e alle uscite, con indicazioni dei costi unitari,
 - la dichiarazione comprovante un cofinanziamento pari al 50 % minimo del progetto,

— il bilancio dettagliato delle spese di trasporto della/e città invitata/e,

— i nominativi dei responsabili del progetto, con relative qualifiche e responsabilità,

- c) il programma dettagliato dell'incontro,
- d) l'attestato comprovante l'identità bancaria ufficiale dell'organismo (cfr. allegati),
- e) per gli scambi fra cittadini, una lettera dell'amministrazione comunale che documenti il gemellaggio o i preparativi ad esso inerenti.

7.2. Le richieste di sovvenzione devono essere presentate in duplice copia (una copia originale e una copia autenticata dalla persona responsabile del progetto), debitamente firmate dal responsabile del progetto. Il numero dell'invito a presentare proposte e la relativa fase devono essere indicati sulla busta.

7.3. La domanda di sovvenzione deve essere obbligatoriamente presentata con il formulario previsto a questo scopo, di cui al punto 7.1.b). Il formulario si può richiedere al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale istruzione e cultura
Unità «Dialogo con i cittadini — Partenariato con la società civile — Gemellaggio di città»
rue de la Loi/Wetstraat 200
VM-2 4/35
B-1049 Bruxelles.

Indirizzo e-mail: Jumelages@cec.eu.int

Towntwinning@cec.eu.int

Il testo è reperibile su Internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/dg10/towntwin/index_it.html

Non si accettano domande presentate per fax o e-mail.

Non è possibile modificare il dossier dopo i termini fissati per la presentazione della candidatura.